

**IN BREVE n. 12 - 2023**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **INPS - INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI** da

DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023, fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità *una tantum*, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, il cui riconoscimento è previsto dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, come modificato dal **decreto interministeriale 7 dicembre 2022**. Al fine di ricevere l'indennità *una tantum*, i soggetti devono **presentare domanda all'INPS** esclusivamente in via telematica, **entro** la data del **30 aprile 2023**, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale *web* dell'Istituto.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla *home page* del sito web dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)), seguendo il percorso "Sostegni, sussidi ed indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondente alla categoria di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce "Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA".

Questi i requisiti per l'accesso all'indennità *una tantum*:

- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- avere un'attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 30 del 16.03.2023 (allegato 067)**

**LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ PER I FIGLI INVALIDI** da Il Giornale della  
Previdenza - Enpam n.9 del 17 marzo 2023

*Sono un dirigente medico e ho un figlio invalido al 100% a mio carico. Quando verrò a mancare, mio figlio avrà diritto alla pensione di reversibilità, oltre a mia moglie, dall'Enpam e dall'Inps e in quale misura?*

***Quesito sui social***

Gentile Dottore,

se suo figlio è fiscalmente a suo carico avrà diritto alla pensione. La misura della pensione è la stessa sia per l'Enpam che per l'Inps e cioè il 60% a sua moglie e il 20% a suo figlio, che riceverà invece l'80%, quando non ci sarà più la mamma.

Al momento di richiedere la pensione, il figlio inabile dovrà farsi visitare dalla commissione medica del suo Ordine per certificare l'invalidità. Nel caso in cui suo figlio dovesse essere impiegato in lavori socialmente utili, potrà ricevere la pensione se non supera il limite di reddito annuo previsto per gli invalidi totali, ciechi civili e sordomuti (17.920,00 nel 2023).

Per quanto riguarda la procedura per richiedere la pensione all'Inps e gli eventuali limiti di reddito le consigliamo di rivolgersi all'ente di previdenza pubblico.

**ONAOSI COMUNICA** - dal sito Onaosi

**Scadenza: 31 marzo 2023**

**CONTRIBUTO VOLONTARIO ONAOSI RINNOVO QUOTA ANNO 2023**

Per i Sanitari contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31 dicembre 2022 è in corso di spedizione la circolare informativa con la modulistica precompilata (bollettino premarcato PagoPA) corredata delle istruzioni per effettuare il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2023. Il pagamento del contributo deve essere effettuato non oltre il termine indicato sul bollettino precompilato. Il bollettino è pagabile presso qualsiasi **Istituto di Credito/Ufficio Postale/esercenti convenzionati/canali online**.

La scadenza prevista per il relativo adempimento è il **31 marzo 2023**.

AL FINE DI NON COMPROMETTERE L'ASSISTIBILITÀ, OVE SE NE VERIFICHINO LE CONDIZIONI, E' NECESSARIO CHE IL VERSAMENTO, PER LA CONFERMA ANNUALE DELLA ISCRIZIONE VENGA EFFETTUATO **ENTRO IL 31 MARZO 2023**.

Il mancato ricevimento e/o smarrimento della modulistica non esonera dal pagamento del contributo. In tal caso è necessario contattare gli uffici amministrativi ai seguenti numeri diretti: 075 5869.235/537/545/251/223 – e-mail [contributi@onaosi.it](mailto:contributi@onaosi.it).

E' attiva l'Area Riservata agli iscritti tramite l'accesso al seguente indirizzo: <https://areacontribuenti.onaosi.it>

---

**Scadenza: 02 maggio 2023**

**CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI FIGLI DI CONTRIBUENTI ONAOSI**

Per l'anno scolastico e accademico 2022/2023 la **Fondazione ONAOSI**, pubblica un

bando a favore dei **figli di contribuenti ONAOSI** per l'erogazione di un **contributo economico in caso di decesso del genitore non contribuente** rivolto anche agli studenti universitari.

**Scarica la modulistica:** <https://www.onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-contribuenti/2593/contributo-economico-a-favore-dei-figli-di-contribuenti-onaosi->

---

**Scadenza: 14 aprile 2023**

### **SOGGIORNO DI STUDIO DELLA LINGUA ALL'ESTERO 2022/2023**

Si informano gli assistiti che la scadenza di presentazione della domanda relativa al contributo in denaro per "**soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2022/2023**" è slittata dal **28 febbraio 2023** al **14 aprile 2023**.

La regolamentazione e l'importo del contributo sono in fase di revisione e potenziamento e sono al vaglio dei Ministeri vigilanti.

**La modulistica aggiornata sarà pubblicata non appena disponibile.**

Il contributo è riservato agli assistiti (orfani ed altre fattispecie di cui all'art. 6 dello Statuto).

Per informazioni relative al contributo é possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Assistenza al n. **075/5869230** oppure al n. **075/5869511**, nella fascia oraria **9-13**, oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica [assistenza@onaosi.it](mailto:assistenza@onaosi.it).

**MEDICI, ORARIO DI LAVORO DEVE COINCIDERE CON TUTELA DELLA SALUTE. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE** da DoctorNews di mercoledì 22 marzo 2023

**[Medici, orario di lavoro deve coincidere con tutela della salute. La sentenza della Cassazione \(doctor33.it\)](https://www.doctor33.it)**

La Cassazione, con una recente ordinanza (28/02/2023 n° 6008) ha sancito la legittimità del risarcimento del danno biologico per il superlavoro del medico, stabilendo che "il limite dell'orario di lavoro deve coincidere con la tutela della salute, con un alleggerimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore". Una decisione salutata con favore dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, che la ritiene "importante" perché "evidenzia come i ritmi e gli orari di lavoro dei medici, derivanti dalla carenza di personale, incidano non solo sulla qualità dell'assistenza e su quella della vita privata e familiare, ma abbiano conseguenze dirette sulla salute. Non si tratta più di una mera rivendicazione contrattuale, ma di una questione di salute e di sicurezza sul lavoro", afferma.

La sentenza riguarda un dirigente medico di primo livello, dipendente di una Asl, che ha chiamato in giudizio l'azienda datrice di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all'infarto del miocardio subito "a causa del sottodimensionamento dell'organico che l'aveva costretto per molti anni a intollerabili ritmi e turni di lavoro". La Corte d'Appello respinge il ricorso contro la sentenza di primo grado, sotto diversi profili attinenti al mancato assolvimento dell'onere della prova, onerandone oltre misura il dipendente. Ora la Cassazione ribalta la pronuncia di merito, rimandando il caso alla Corte d'Appello in diversa composizione. In particolare, afferma

che il lavoratore è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad esempio modalità qualitative improprie per ritmi o quantità di produzione insostenibili, ovvero secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole).

Secondo i giudici di legittimità, spetta invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto non imputabile a sé. Inoltre, evidenzia che "il fatto che sia stata riconosciuta in sede amministrativa la causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e che sia stata prodotta in giudizio la relativa documentazione, se non vale come prova legale (vincolante per il giudice) del nesso causale, ben potrebbe essere prudentemente apprezzata, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., come prova sufficiente di quel nesso, in mancanza di elementi istruttori di segno contrario".

"Tale decisione si inserisce in quel filone giurisprudenziale maggioritario - osserva Anelli - che afferma che il limite dell'orario di lavoro deve coincidere con la tutela della salute e con un alleggerimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore. Serve dunque un intervento del legislatore che elimini il tetto ancora oggi previsto per le assunzioni di personale medico e sanitario, e che valorizzi il lavoro dei professionisti sia per condizioni e contesto, sia con un'adeguata remunerazione. E questo non solo in un'ottica di risanamento del Servizio sanitario nazionale e di sicurezza delle cure e degli operatori, ma anche per preservare il sistema da un punto di vista della sostenibilità economica. In altre parole, meglio investire risorse per prevenire il danno biologico che essere costretti a spenderle per risarcirlo, perdendo risorse umane prima ancora che finanziarie".

"Non dimentichiamo - conclude il presidente Fnomceo - che anche la violenza ha conseguenze sulla salute, immediate, ma anche indirette e a lungo termine: eventi cardiovascolari, disturbi post traumatici da stress sono effetti collaterali delle aggressioni, provati dalle evidenze scientifiche e per i quali la stessa Cassazione ha, più volte, riconosciuto un nesso causale. Anche in questo senso chiediamo un intervento, che permetta di applicare pienamente la Legge 113/2020 sulla sicurezza dei professionisti sanitari".

**VEDI ANCHE BREVIA 09 e SENTENZA IN DOCUMENTI 057**

## **INPS: NASPI IN CASO DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE PADRE E CONGEDO DI PATERNITÀ**

L'INPS, con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, fornisce istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) del [Decreto Legislativo n. 151 del 2001](#).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 32 del 20.03.2023 (allegato 068)**

### **DECRETO LEGISLATIVO 151/2001**

**Art. 27-bis.**

#### **CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO**

[legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363](#)

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via

non continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.)

#### **Art. 28.**

#### **CONGEDO DI PATERNITA' ALTERNATIVO**

**[legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2](#)**

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennita' di cui all'articolo 66. (33) (35)

1-ter. L'indennita' di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. (33) (35)

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.(33) (35)

-----  
**AGGIORNAMENTO (33)**

Il [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80](#) ha disposto:

- (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo;

- (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla [legge 10 dicembre 2014, n. 183](#), che individuino adeguata copertura finanziaria";

- (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

-----  
**AGGIORNAMENTO (35)**

Il [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#) nel modificare l'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui **agli [articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80](#)**, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo".

## **LEGGI ANCHE**

**LA NASPI SPETTA ANCHE AL PADRE CHE SI DIMETTE DURANTE IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BIMBO** da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

**<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/la-naspi-spetta-anche-al-padre-che-si-dimette-durante-il-primo-anno-di-vita-del-bimbo>**

## DECRETO LEGISLATIVO 151/2001

Art. 54 -

### DIVIETO DI LICENZIAMENTO

[legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2](#); [legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4](#); [decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2](#); [legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1](#)

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

- a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
- d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'[articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125](#), e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, *((di cui agli articoli 27-bis e 28))*, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

*((Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'[articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.))*

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'[articolo 31, terzo comma, lettera d\), della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Art. 55.

### DIMISSIONI

[legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12](#); [legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2](#)

*((1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.))*

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

(24) (31)

5. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80](#)**)).

-----  
**AGGIORNAMENTO (24)**

La [L. 28 giugno 2012, n. 92](#) ha disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151](#), come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale."

-----  
**AGGIORNAMENTO (31)**

La [L. 28 giugno 2012, n. 92](#) come modificata dal [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito con modificazioni dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 23-bis) che "Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'[articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'[articolo 2549, secondo comma, del codice civile](#)".

## **INPS - LAVORI USURANTI: DOMANDE ENTRO IL 1° MAGGIO 2023** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1100 del 21 marzo 2023, fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ([Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67](#), come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

### **DESTINATARI DEL BENEFICIO**

**Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo**

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 61 e 7 mesi*	97,6*	almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.					

### Lavoratori notturni a turni

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*	almeno 35 anni	minimo 64 e 7 mesi*	100,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.					



C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*	almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.					

**Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo**

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1100 del 21.03.2023 (allegato 069)**

**INTERESSE DI DILAZIONE PIU' CARO** fonte: Inps

La Banca Centrale Europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 A decorrere dal 22 marzo 2023, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,50% annuo.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8

dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d'anno (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti).

## **ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 31 del 20.03.2023 (allegato 070)**

### **VEDI ANCHE**

**CONTRIBUTI. AUMENTA IL COSTO DELLE RATEAZIONI** a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/contributi-aumenta-il-coste-delle-rateazioni>

## **DIRETTIVA SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

**(EPBD): COSA PROPONE E COSA SI DOVRÀ FARE** a cura di Patrizia Toia -

Vicepresidente Commissione Industria, ricerca ed energia del Parlamento Europeo

Non è vero che sarà una patrimoniale, che avrà costi sproporzionati o che ridurrà il valore del patrimonio immobiliare italiano.

Al contrario: **il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici sarà un'occasione di sviluppo, di risparmio energetico e di miglioramento del nostro patrimonio immobiliare.** Per capirlo, però, non basta fermarsi ai titoli, bisogna capire i dettagli, le deroghe, le opportunità di finanziamento e gli ampi margini di flessibilità a disposizione dei governi.

Mai come in questo caso abbiamo bisogno, di fronte a scelte e atti europei complessi e di cambiamento, di un “bagno di chiarezza” e di informazioni “vere”, perché stiamo subendo da mesi una falsificazione sulle misure della **Direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici (EPBD)**, una strumentalizzazione per creare un clima di spavento tra i cittadini, ipotizzando false conseguenze devastanti per i proprietari di abitazioni.

Niente di tutto questo!

Lasciamo, perciò, da parte questi toni allarmisti e guardiamo esattamente le cose come stanno: cioè le misure e le “cose da fare”, soprattutto da parte dei **governi nazionali** che, invece di dire NO e bloccare il futuro, **devono mettere in campo risorse, programmazioni, strumenti e sostegni.**

[Scarica il documento integrale \(pdf\)](#)

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo celebrativo dell'Aeronautica militare, nel 100° anniversario della costituzione**

Data di emissione: 23 marzo 2023

- **Francobolli celebrativi dell'Aeronautica militare, nel 100° anniversario della costituzione (foglietto)**

Data di emissione: 23 marzo 2023



- **Francobollo celebrativo dell'Aeronautica militare, nel 100° anniversario della costituzione, congiunto con la Città del Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta**

Data di emissione: 23 marzo 2023



- **Emissione di un dittico di Bergamo  
Brescia, capitale italiana della cultura**  
Data di emissione: 23 marzo 2023

## **INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI APRILE 2023** da DplMo - fonte: Inps

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul **cedolino della pensione di aprile 2023**.

### **La data di pagamento**

Per il mese di aprile 2023 le pensioni in pagamento presso Poste Italiane avranno valuta 1° aprile, mentre le pensioni in pagamento presso gli Istituti di credito avranno valuta 3 aprile.

### **Trattenute fiscali: Irpef a titolo di acconto – addizionali regionali e comunali – conguaglio anno di imposta 2022**

#### **IRPEF a titolo di acconto – addizionali regionali e comunali**

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di aprile vengono prelevate, oltre alle ritenute IRPEF e all'addizionale comunale a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali relative all'anno di imposta 2022. Si ricorda che queste ultime trattenute sono effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

#### **Conguaglio anno di imposta 2022**

L'INPS, in conformità con la normativa vigente, in qualità di sostituto d'imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato, entro il termine previsto del 28 febbraio, le operazioni di verifica tra l'ammontare delle ritenute operate e l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo delle somme corrisposte nel corso dell'anno d'imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti.

Gli esiti di queste operazioni di verifica possono aver determinato conguagli di imposta a debito o a credito del titolare di pensione. Gli importi a credito eventualmente spettanti sono posti in pagamento direttamente sul rateo di pensione. Per il recupero dei conguagli a debito l'INPS deve procedere secondo le modalità di seguito indicate in conformità alla normativa vigente:

- pensionati con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18mila euro e debito IRPEF di importo superiore a 100 euro: si procede a recuperare il debito d'imposta rateizzandolo mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari importo. Il recupero può essere effettuato al massimo in 11 rate;
- pensionati con reddito di pensione annuo di importo superiore a 18mila euro oppure con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18mila euro e con debito IRPEF inferiore a 100 euro: il debito d'imposta viene trattenuto direttamente sulle prestazioni in pagamento

dal mese di marzo 2023. Poiché non è prevista alcuna rateizzazione, si procede al recupero di quanto dovuto in unica soluzione sui ratei di pensione.

Nel caso in cui il rateo di pensione mensile non sia sufficientemente capiente per il recupero integrale del conguaglio di imposta a debito, il recupero prosegue sulle mensilità successive fino al recupero totale.

Tutti i pensionati che, a seguito dell'applicazione del conguaglio a debito, abbiano subito la riduzione o l'azzeramento della pensione possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio "MyINPS" o al cedolino di pensione e visualizzando la sezione dedicata ai conguagli IRPEF, in cui sono riportati puntualmente l'imponibile complessivo, l'imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l'eventuale residuo debito da trattenere.

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.

## **AGENZIA ENTRATE - TREGUA FISCALE: ULTERIORI CHIARIMENTI** da DplMo - Fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi in merito alla cd. "Tregua fiscale".

Queste, in particolare, le materie trattate:

- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159)
- Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
- Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
- Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
- Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
- Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218)
- Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
- Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252)

### **Leggi anche**

- la [circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023](#)
- la [circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023](#)

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 6/E del 20.03.2023 (allegato 071)**